

Schema di disegno di legge di modifica della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

Art. 1

(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243)

Alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1:

1.1) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: «*d*) per «Piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine» il documento redatto secondo quanto previsto dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di coordinamento e sorveglianza delle politiche di bilancio;»;

1.2) la lettera *e*) è sostituita dalle seguenti:

«*e*) per «spesa netta» l'aggregato operativo definito dall'ordinamento dell'Unione europea, calcolato con riferimento al perimetro delle pubbliche amministrazioni;

e-bis) per «percorso della spesa netta» l'evoluzione del tasso di crescita nominale dell'aggregato di spesa netta individuato nel Piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine;»;

1.3) la lettera *g*) è sostituita dalla seguente: «*g*) per «obiettivi programmatici di finanza pubblica» gli obiettivi dei valori dei tassi annuali di variazione della spesa netta e, espressi in rapporto al prodotto interno lordo, del saldo del conto consolidato e del conto di cassa delle pubbliche amministrazioni;»;

1.4) la lettera *h*) è sostituita dalla seguente: «*h*) per «saldo netto da finanziare o da impiegare» il risultato differenziale tra le operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e rimborso di passività.»;

1.5) dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente: «*i*) per «saldo del conto di cassa delle pubbliche amministrazioni» il risultato differenziale del conto consolidato dei flussi di cassa delle pubbliche amministrazioni.»;

2) al comma 2, le parole da «riferiti ai saldi» a «sono indicati» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1, lettera *g*), sono determinati, per ciascuna annualità del relativo orizzonte di riferimento.»;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3

(Principio dell'equilibrio dei bilanci)

1. In attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare l'equilibrio dei bilanci come risultante dal rispetto del percorso di spesa netta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e-bis). Le modalità di attuazione del presente comma sono individuate con legge ordinaria.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 6, l'equilibrio dei bilanci si considera conseguito quando il tasso di crescita della spesa netta, annuale e cumulato, rispetta il percorso di spesa netta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e-bis), oppure evidenzia uno scostamento dal medesimo percorso inferiore a quello ritenuto significativo dalle disposizioni eurounitarie.»;

c) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito pubblico.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In conformità alla disciplina eurounitaria, il piano strutturale di bilancio di medio termine definisce un percorso della spesa netta coerente con un'evoluzione sostenibile del debito. I documenti di programmazione finanziaria determinano obiettivi programmatici tali da garantire la sostenibilità del debito.»;

3) i commi 3 e 4 sono abrogati;

d) l'articolo 5 è abrogato;

e) l'articolo 6 è abrogato;

f) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7

(Monitoraggio e correzione degli scostamenti rispetto agli obiettivi di finanza pubblica)

1. I documenti programmatici di finanza pubblica e di bilancio indicano, per il relativo orizzonte di riferimento, l'andamento dei principali aggregati del conto economico coerente con il conseguimento degli obiettivi programmatici.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione delle eventuali necessarie misure correttive, avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni interessate, provvede al monitoraggio degli aggregati di finanza pubblica rilevanti ai fini del rispetto degli obiettivi programmatici. Con legge ordinaria sono individuate le modalità di attuazione del presente comma.»;

g) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«...»;

h) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: «Monitoraggio, verifica ed eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici di finanza pubblica»;

i) l'articolo 9 è sostituito dai seguenti:

«Art. 9

(Modalità di concorso dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi programmatici di finanza pubblica)

1. I bilanci dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si considerano in equilibrio, sia in fase di previsione sia di rendiconto, quando è rispettato un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio. Per gli enti in disavanzo di amministrazione è escluso l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione per importi superiori ai limiti previsti con legge dello Stato.

2. Con legge dello Stato sono definite:

a) le modalità di concorso dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi programmatici di finanza pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g);

b) le modalità di monitoraggio delle grandezze economico-finanziarie considerate nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, nonché di ogni altro elemento rilevante ai fini del calcolo della spesa netta, ivi incluso l'utilizzo delle entrate non discrezionali;

c) le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto delle modalità di concorso di cui alla lettera a) e degli obiettivi di cui all'articolo 9, comma 1;

d) gli eventuali ulteriori obblighi di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica anche qualora, nel corso di ciascun anno, risultino andamenti del conto consolidato non coerenti con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

3. La legge di cui al comma 2 definisce, nel rispetto del principio di proporzionalità fra sanzioni e violazioni, le modalità di destinazione dei proventi delle sanzioni di cui al comma 2, lettera b), all'entrata del bilancio dello Stato e, tenendo conto di parametri di virtuosità nella gestione del bilancio, l'assegnazione degli obblighi di cui al suddetto comma, lettera d).

4. Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 2, si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione

Art. 9-bis

(Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali al verificarsi di eventi eccezionali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e d), lo Stato, al verificarsi di eventi eccezionali e tenuto conto della stima degli effetti dei suddetti eventi sugli equilibri di bilancio, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.

Art. 9-ter

(Equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali)

1. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano la contabilità finanziaria si considerano in equilibrio, quando, sia in fase di previsione che di rendiconto, registrano un saldo non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate e le spese.
2. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano esclusivamente la contabilità economico-patrimoniale si considerano in equilibrio quando sia in fase di previsione che di rendiconto, presentano un risultato non negativo tra i componenti positivi e i componenti negativi iscritti nel conto economico, ovvero riserve disponibili, nel patrimonio netto, idonee a fornire copertura al disavanzo economico. Ai fini dell'equilibrio di cui al primo periodo, le entrate monetarie delle amministrazioni pubbliche devono, inoltre, garantire la copertura di tutte le uscite monetarie derivanti dalla gestione.
3. L'avanzo di amministrazione e le riserve disponibili nel patrimonio netto di cui ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati nella misura di quanto effettivamente realizzato solo successivamente all'approvazione del rendiconto o del bilancio di esercizio, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legge dello Stato.
4. Con legge dello Stato sono indicate le modalità di monitoraggio delle grandezze economiche e finanziarie considerate nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, nonché di ogni altro elemento rilevante ai fini del calcolo della spesa netta, ivi incluso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del risultato economico di esercizio.
5. Fermo quanto previsto dal comma 4, con legge dello Stato sono indicate le società incluse nel settore delle amministrazioni pubbliche che soggiacciono agli obblighi di informazione preventiva, in relazione alle operazioni finanziarie che comportano la variazione dell'esposizione debitoria delle società stesse, nonché a quelli di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica previsti dalla medesima legge.»;

d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10

(Ricorso al debito e concorso alla sostenibilità del debito da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. In attuazione dell'articolo 119, settimo comma, della Costituzione, il ricorso al debito da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato.
2. Il ricorso al debito di cui al comma 1 è consentito solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte per singolo esercizio finanziario, nonché le modalità di copertura dei relativi oneri.
3. Con legge dello Stato possono essere previsti ulteriori limiti al ricorso al debito qualora necessario per il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.
4. Fermo il monitoraggio di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), gli enti di cui al comma 1 concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso

versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge dello Stato, anche in relazione all'andamento del ciclo economico, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.»;

m) l'articolo 11 è abrogato;

n) l'articolo 12 è abrogato;

o) la rubrica del Capo IV è sostituita dalla seguente: «Equilibrio dei bilanci delle regioni, degli enti locali e degli enti non territoriali e concorso dei medesimi alla sostenibilità del debito pubblico»;

p) l'articolo 13 è abrogato;

q) all'articolo 14:

1) al comma 1, le parole «di cui all'articolo 3, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di finanza pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g)»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli effetti finanziari della legge di cui al comma 2 sono coerenti con i valori del saldo netto da finanziare o da impiegare e con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).»;

3) al comma 4, secondo periodo, le parole «, tenendo anche conto delle eventuali variazioni derivanti dall'applicazione delle procedure statistiche relative al calcolo del saldo strutturale previste dall'ordinamento dell'Unione europea» sono soppresse;

r) all'articolo 15:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole «ad oggetto misure quantitative,» sono sostituite dalle seguenti: «a oggetto misure»;

1.2) al secondo periodo, le parole «, costituisce la base per la gestione finanziaria dello Stato» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole «di carattere ordinamentale o organizzatorio» sono sostituite dalle seguenti: «organizzative o di carattere ordinamentale»;

3) al comma 3, le parole da «documenti di programmazione» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «documenti programmatici di finanza pubblica e delle proposte di rimodulazione adottate nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti con legge dello Stato. Le previsioni di cui al primo periodo sono integrate con le variazioni di cui alla prima sezione del disegno di legge, nonché con gli effetti delle proposte di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione, assicurandone autonoma evidenza contabile»;

4) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Delle modifiche normative contenute nella prima sezione del disegno di legge di bilancio e delle proposte di cui al comma 3, secondo periodo, contenute nella seconda sezione relative a ciascuno stato di previsione è dato conto nella relazione tecnica o nei prospetti conoscitivi allegati alla legge di bilancio. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.»;

5) i commi 8 e 9 sono abrogati;

s) all'articolo 20, comma 1, le parole «e 13» sono sostituite dalle seguenti: «e 9- *bis*».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.